

Num. cod. Fiscale 80012000826  
Partita I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento Attività Sanitarie  
cd Osservatorio Epidemiologico  
*Servizio 3*

“Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi Di Lavoro”

Prot./Servizio3/ n° 31926 112

Palermo li, 12 APR 2012

Al Presidente della Consulta Regionale degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia

Al Presidente della Consulta Regionale degli  
Ordini degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Sicilia

Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri  
della Regione Sicilia

Ai Presidenti degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della  
Regione Sicilia

e p.c. ai Direttori S.PRE.SA.L. delle AA.SS.PP della  
Regione Sicilia

**LORO SEDI**

**Oggetto: Decorrenza dell'aggiornamento per RSPP e per ASPP esonerati ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008**

Pervengono a questo Dipartimento quesiti in merito alla decorrenza dell'aggiornamento per i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e per gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), esonerati ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.

A tal proposito si specifica che anche i suddetti soggetti, in caso di effettivo esercizio della funzione di ASPP o RSPP, sono obbligati ad effettuare l'aggiornamento quinquennale e che il mancato adempimento di tale obbligo determinerebbe la perdita dell'"operatività" del ruolo, recuperabile solo a seguito del completamento dell'aggiornamento.

Inoltre si precisa che - in analogia a quanto previsto nell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 - per gli esonerati dalla frequenza del modulo B,

l'obbligo di aggiornamento, per coloro che usufruiscono dell'esonero ex articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso e, cioè, a far data dal 15 maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15 maggio 2013.

Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate nell'articolo 32, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, successivamente alla data del 15 maggio 2008, si precisa che in tal caso costituisce riferimento, per l'individuazione della decorrenza del quinquennio entro cui concludere l'aggiornamento, la data di conseguimento della laurea.

Si specifica inoltre che relativamente alla durata degli aggiornamenti l'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 stabilisce quanto segue:

- per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO;
- per gli RSPP appartenenti al raggruppamenti dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori;
- per gli RSPP appartenenti al raggruppamenti dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori;

Rimane inteso che il modulo A ed il modulo C costituiscono credito formativo permanente, e pertanto non è previsto alcun aggiornamento.

**Il Dirigente del Servizio 3**  
(Ing. Antonio Leonardi)

**Il Dirigente Generale**  
(Dott.ssa Lucia Borsellino)